Dorsoduro, 423 30123 Venezia T. +39.041.2413752 F. +39.041.5230129

www.accademiavenezia.it info@accademiavenezia.it Cod. Fisc.: 80013420270



ACCADEMIA DI BELLE ARTI V E N E Z I A

Regolamento per l'elezione del Direttore

Art. 1 - Indizione delle elezioni

- Le elezioni del Direttore sono indette dal Direttore in via ordinaria ogni triennio accademico, di norma entro il mese di giugno con apposito decreto che specifica anche il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali Nel caso di scadenza del mandato anticipatamente rispetto al triennio, il Direttore indice le elezioni entro il 120esimo giorno prima della data di tale scadenza.
- 2. Salvo quanto previsto al precedente comma 1, in caso di anticipata cessazione del Direttore in carica per morte o per decadenza le elezioni sono indette dal Vice Direttore entro sessanta giorni dalla data di cessazione.
- 3. In caso di inerzia dell'organo competente, le elezioni sono indette dal Presidente entro 20 giorni dai termini stabiliti ai precedenti comma 1 ed al comma 2.
- 4. Il decreto elettorale viene pubblicato sul sito dell'Accademia di Belle Arti di Venezia ed inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca nonché alle altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 2 - Elettorato passivo

- 1. II Direttore è eletto, a norma dell'art. 7, comma 5, dello Statuto, tra i docenti di prima fascia, anche di altre istituzioni, in possesso dei seguenti requisiti:
 - aver maturato almeno 5 anni di servizio di ruolo;
 - con pregresse esperienze professionali e di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
- 2. Il possesso dei titoli richiesti per l'eleggibilità è attestato, pena l'incandidabilità, dal candidato in un curriculum reso in forma di autocertificazione prodotta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 ed allegata alla proposta di candidatura contenente le linee programmatiche che si intendono perseguire nel corso del mandato.

Art. 3 - Presentazione delle candidature

- 1. I docenti, in possesso dei requisiti di eleggibilità, possono presentare la propria candidatura al protocollo dell'Accademia, direttamente o tramite PEC, entro le ore 12 del trentesimo giorno dalla data di indizione delle elezioni, inserendo la documentazione prevista al comma 2 dell'art. 2.
- 2. È consentito avvalersi anche del servizio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno) purché la documentazione (domanda, titoli e curriculum) venga anche trasmessa in copia via mail all'indirizzo PEO o PEC dell'Accademia. Sia la spedizione postale che la spedizione dell'email devono avvenire entro il medesimo termine previsto al comma 1.
- 3. Sulla ammissibilità delle candidature decide la Commissione elettorale di cui all'art. 5, che provvede entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1, alla pubblicazione sul sito dell'Accademia dell'elenco dei candidati ammessi, dei relativi curricula e dei programmi, che resteranno pubblicati per la consultazione sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 4 - Elettorato attivo

- 1. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R 28 Febbraio 2003, n. 132, e dell'art. 7, comma 5, dello Statuto, l'elettorato attivo è riservato ai docenti di prima e seconda fascia in servizio nell'Accademia con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno accademico.
- 2. L'elenco di tutti i docenti con diritto di voto verrà redatto e pubblicato a cura della Commissione Elettorale entro il medesimo termine di pubblicazione di cui all'art. 3 comma 3.
- 3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, potranno essere sanate fino all'inizio delle operazioni di voto.

Art. 5 - Commissione elettorale e tempistiche

- 1. Alle operazioni elettorali, comprese quelle di valutazione dei titoli dei candidati, sovrintende la Commissione Elettorale, nominata da chi indice le elezioni, su designazione del Collegio dei Professori e composta da tre docenti, dei quali uno con funzione di Presidente ed un segretario con funzioni di verbalizzazione.
- 2. La Commissione ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni e di provvedere ai seguenti adempimenti:
 - acquisizione e pubblicazione dell'elenco degli elettori;
 - verifica dell'ammissibilità delle candidature presentate, eventuale richiesta di integrazioni alla documentazione, pubblicazione dei candidati ammessi e della relativa documentazione;
 - esame dei ricorsi sulle candidature;
 - nomina del Presidente del seggio elettorale e degli scrutatori;
 - predisposizione della scheda elettorale;
 - verifica dei verbali del Seggio elettorale, proclamazione provvisoria del candidato eletto ed esame di eventuali ricorsi.
- 3. Non può far parte della Commissione elettorale chi si presenta come candidato.
- 4. La Commissione elettorale si avvale della consulenza del Direttore amministrativo e del supporto del personale amministrativo.
- 5. Le elezioni si svolgono entro 90 giorni dalla loro indizione.

Art. 6 - Collegio dei Professori per le elezioni del Direttore

- 1. Le elezioni si svolgono in seno ad un Collegio dei Professori che, nel caso il Direttore in carica sia candidato, è presieduto, per la parte concernente le elezioni, dal Presidente della Commissione elettorale, che dovrà essere persona diversa dal Direttore in carica.
- 2. La Commissione elettorale stabilisce le modalità e i tempi nei quali i candidati possono illustrare le proprie candidature al Collegio e dell'eventuale dibattito.

Art. 7 - Seggio elettorale

- 1. II Seggio elettorale è composto dal Presidente del Seggio e da due Scrutatori, scelti tra i docenti non candidati, nominati dalla Commissione elettorale almeno 48 ore precedenti l'inizio del Collegio previsto per le votazioni.
- 2. Del seggio elettorale possono far parte i componenti della Commissione elettorale.
- 3. Il Seggio elettorale:
 - distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - garantisce la libertà e segretezza nella espressione del voto;
 - organizza e gestisce le operazioni di scrutinio;
 - redige i verbali di voto.

Art. 8 - Modalità di voto

- 1. Il voto è personale, diretto e segreto.
- 2. A ciascun elettore viene consegnata una scheda elettorale, previo accertamento della identità personale, precedentemente controfirmata dai componenti il seggio elettorale e contenente i nominativi dei candidati ammessi disposti in ordine alfabetico.
- 3. L'elettore accederà ad una postazione elettorale che consenta la riservatezza nell'espressione del voto ed esprimerà la propria preferenza mediante apposizione di una X sul nominativo del candidato che intende votare.
- 4. La scheda, ripiegata, viene inserita nell'apposita urna da un componente del seggio o dallo stesso elettore.
- 5. Il voto è nullo se la scheda non è quella consegnata dal seggio, se presenta segni di identificazione o se sulla stessa siano espresse più preferenze.
- 6. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell'elettore stesso.
- 7. Il seggio elettorale decide immediatamente su eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto sentiti gli elettori che hanno interesse e, se presenti, i candidati. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate ed il verbale è sottoscritto dai componenti il seggio elettorale.

Art. 9 - Metodo d'elezione

- 1. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti (metà più uno con arrotondamento per difetto).
- 2. In caso di mancata elezione si procede, nella medesima giornata, al ballottaggio fra i due candidati che nella prima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
- 3. Sia nella prima votazione che al ballottaggio, in caso di parità tra due candidati, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
- 4. Sia nella prima votazione che al ballottaggio le votazioni per l'elezione del Direttore sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (metà più uno con arrotondamento per difetto).
- 5. Nel caso che al ballottaggio si verifichi l'invalidità delle votazioni secondo la previsione di cui al comma 4, si procede, entro quindici giorni, a nuova indizione del procedimento

elettorale, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In tale caso, se sia nella prima votazione che al ballottaggio non si arrivasse ad elezione del Direttore, si procede, nella medesima giornata, ad una terza votazione, riservata ai candidati ammessi al ballottaggio, nella quale le votazioni sono valide con la partecipazione di almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

Art. 10 - Modalità di scrutinio, ricorsi e pubblicità

- 1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale.
- 2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al materiale della votazione, al Presidente della Commissione elettorale. Questi, visto il risultato elettorale, procederà a renderlo noto ufficialmente con provvedimento da pubblicare sul sito dell'Accademia
- 3. Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini, in mancanza di eventuali ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione del candidato utilmente eletto.
- 4. Su eventuali ricorsi decide insindacabilmente la Commissione elettorale.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

- 1. Nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto è comunque garantito il regolare funzionamento dell'Accademia.
- 2. Le elezioni per il triennio accademico 2020/21 2021/22 2022/23, fatti salvi diversi provvedimenti ministeriali di conferma dell'attuale Direttore, sono indette entro il giorno 11 settembre 2020 e si svolgeranno nelle seguenti tempistiche
- 3. Il Collegio dei professori per la designazione della Commissione elettorale si terrà il 30 settembre.
- 4. Il termine di presentazione delle candidature di cui all'art. 3 è il 30 settembre.
- 5. Il termine di cui all'art. 3 comma 3 relativo alla pubblicazione delle candidature ammesse da parte della Commissione elettorale e per l'elenco degli elettori è il 5 ottobre 2020.
- 6. Il Collegio dei Professori, per l'illustrazione dei programmi e lo svolgimento delle elezioni si terrà il giorno 14 ottobre 2020.